

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 372**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore COSSIGA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2006**

---

Obbligatorietà della natura ordinaria delle azioni di società che gestiscono imprese che pubblicano quotidiani o periodici o producono o trasmettono programmi radiofonici o televisivi

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema democratico si basa e si nutre di un regime di libertà: per Francesco Ruffini, la libertà religiosa è la prima e la madre d'ogni libertà. Pari ad essa è la libertà d'espressione che consente anche la formazione di una pubblica opinione correttamente informata e formata senza la quale, come scrisse giustamente il costituzionalista inglese Dicey, non si possono avere libere elezioni.

Particolarmente importante è quella forma qualificata di libertà d'espressione che è la libertà di stampa, ed oggi la libertà radiofonica e televisiva. Esse, in Italia e nella stragrande parte delle democrazie, sono esercitate in un regime di economia capitalista e nelle forme di imprese capitalistiche private, per lo più società di capitali per azioni, eccettuati i giornali di partiti o movimenti politici o sindacali ed i giornali di chiese o comunità religiose. Un certo limite alla non to-

talmente ineliminabile interferenza degli interessi industriali e finanziari titolari del capitale è rappresentato dallo *status* dei giornalisti e dai poteri attribuiti al direttore ed alla redazione.

Rimane il pericolo di una proprietà occulta od occultamente scalabile, atteso il carattere anonimo delle azioni con diritto di voto e il fatto che anche le azioni senza diritto di voto sono forme di anche decisivo finanziamento.

A quest'ultima minaccia alla trasparenza, che è minaccia ad una reale libertà d'informazione, vorrebbe porre un qualche argine il presente disegno di legge, introducendo un particolare regime per le società per azioni che gestiscono imprese di pubblicazione di quotidiani e periodici al fine appunto di garantire in qualche grado questa trasparenza.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Tutte le società aventi sede nel territorio dello Stato, che gestiscono imprese che pubblicano quotidiani o periodici o producono o trasmettono programmi radiofonici o televisivi, possono emettere esclusivamente azioni ordinarie nominative.

2. Le azioni di risparmio emesse dalle società di cui al comma 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere presentate per la conversione in azioni ordinarie nominative alla Sezione centrale speciale dell'anagrafe tributaria nominativa, di cui all'articolo 8, entro il 30 luglio 2006. Gli utili degli esercizi chiusi dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte.

### Art. 2.

1. Le azioni non presentate per la conversione entro il termine di cui all'articolo 1, comma 2, non possono formare oggetto di alcuna operazione da parte del possessore, né con la società emittente, né con i terzi, a pena di nullità dell'operazione stessa.

2. I dividendi dell'esercizio in corso alla data di pubblicazione della presente legge non possono essere pagati alle azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative.

## Art. 3.

1. L'intestazione è fatta dalla società emittente sul fronte o a tergo del titolo e nel libro dei soci.

2. Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla società emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario.

## Art. 4.

1. È fatto divieto a tutti coloro che prestano opera d'intermediazione nel commercio dei titoli azionari di rendersi fittiziamente intestatari di titoli dei loro clienti. In caso di violazione del predetto divieto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1942, n. 96, e successive modificazioni.

2. Le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi.

## Art. 5.

1. Nel caso in cui le azioni di risparmio siano presentate per la conversione dopo la scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, gli interessi maturati e non prescritti alla data della presentazione sono devoluti allo Stato.

2. Salvo quanto disposto al comma 1, il possessore di azioni di risparmio che le abbia presentate per la conversione in azioni ordinarie dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad un ventesimo del valore dei titoli per ogni trimestre intero di ritardo. È vietato alla società emittente di ricevere i titoli per la relativa conversione se il presentatore non provi

di aver versato alla Tesoreria dello Stato l'ammontare della predetta sanzione.

3. Il valore in base al quale si determina l'ammontare della sanzione amministrativa di cui al comma 2 è quello risultante dall'ultima valutazione definitiva agli effetti dell'imposta di negoziazione.

4. In caso di scioglimento della società, i liquidatori devono trattenere, sulla parte di attivo spettante al titolo non presentato per la conversione, una somma pari a quella che il possessore delle azioni avrebbe dovuto corrispondere a titolo di sanzione a norma del comma 2, e provvedere al versamento della predetta somma alla Tesoreria dello Stato.

#### Art. 6.

1. Trascorsi cinque anni dalla data del 31 agosto 2006 senza che l'azione sia stata presentata per la conversione, la società dichiara decaduto il titolo e ne emette uno nuovo, intestato provvisoriamente alla Cassa depositi e prestiti, presso la quale è depositato. Trascorsi altri dieci anni senza che il precedente azionista abbia dimostrato di essersi trovato nelle condizioni previste all'articolo 7, la Cassa depositi e prestiti provvede alla vendita del titolo, versandone il ricavo alla Tesoreria dello Stato.

#### Art. 7.

1. È data facoltà al Ministro dell'economia e delle finanze di consentire, su domanda presentata dai singoli interessati per il tramite della società emittente, prima che sia intervenuta la vendita del titolo da parte della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 6, che le azioni al portatore presentate per la conversione dopo la scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 2, non siano assoggettate alle sanzioni previste dagli articoli 5 e 6, quando sia dimostrato

che il possessore si è trovato nella impossibilità di presentare tempestivamente i titoli per la conversione.

#### Art. 8.

1. È istituita, presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una Sezione centrale speciale dell'anagrafe tributaria nominativa, per la formazione e la conservazione dello Schedario centrale speciale delle azioni ordinarie di società editrici e radiotelevisive.

2. La comunicazione, da parte delle società emittenti, dell'elenco delle azioni ordinarie risultanti dal libro dei soci al 31 luglio 2006 e di quelle presentate per la conversione entro tale data, deve essere fatta alla Sezione centrale speciale di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dalla predetta data.

#### Art. 9.

1. L'elenco delle azioni presentate per la conversione dopo il 31 agosto 2006 deve essere comunicato alla CONSOB dalle società emittenti entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, con riferimento alle azioni presentate per la conversione nel semestre scaduto, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedenti.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1 devono essere effettuate le comunicazioni relative all'emissione di azioni da parte di società di nuova costituzione, nonché quelle relative al movimento delle azioni dipendente da variazioni di capitale.

3. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare le generalità di colui al quale devono essere intestate le azioni, la quantità delle azioni di cui è stata domandata la conversione in nominative, nonché la data della quietanza comprovante il versamento in Tesoreria degli interessi maturati e non pre-

scritti e della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 5.

4. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, le società debbono comunicare ogni variazione del valore nominale delle azioni.

Art. 10.

1. La CONSOB trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui agli articoli 8 e 9 al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate e al Dipartimento degli affari civili del Ministero della giustizia.

2. Alla vigilanza sull'applicazione della presente legge sul piano della polizia generale e della polizia tributaria provvede, in via principale e preminente, il Corpo della guardia di finanza, cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza delle altre Forze di polizia debbono prontamente riferire ogni fatto rilevante ai fini della presente legge.

